

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
SERVIZIO 2 – COLTURE VEGETALI E MEDITERRANEE
U.O. S2.02 – INTERVENTI PER L'OCM VITIVINICOLA

Prot. n. 30278

del 13 Giugno 2016

Circolare n° 06 del 13/06/2016

Oggetto: Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli (Reg. UE 1308/2013 del 13/12/2013 e D.M. n. 12272 del 15/12/2015)

AL DIPARTIMENTO REG.LE AGRICOLTURA
SEDE

AL DIPARTIMENTO REG.LE SVILUPPO RURALE
SEDE

AL COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA
PALERMO

ALLE AREE I, II, III, IV, V, VI E VII DEL DIPARTIMENTO REG.LE
AGRICOLTURA
SEDE

AI SERVIZI I, III, IV, V, VI E VII DEL DIPARTIMENTO REG.LE
AGRICOLTURA
SEDE

AGLI UFFICI SERVIZIO AGRICOLTURA
LORO SEDI

AGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DELLE FORESTE
LORO SEDI

AGLI UFFICI INTERCOMUNALI AGRICOLTURA
LORO SEDI

ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Via Libertà, 103
PALERMO

ALL'ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DELL'OLIO
Via Libertà, 203
PALERMO

AGLI OSSERVATORI PER LE MALATTIE DELLE PIANTE
LORO SEDI

ALLA FEDERAZIONE REGIONALE AGRICOLTORI
Via Alessio Di Giovanni, 14
PALERMO

ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA COLTIVATORI
Via Remo Sandron,, 63
PALERMO

ALLA FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI
Via Libertà, 102
PALERMO

ALL'UNIONE GENERALE COLTIVATORI
Piazza Castelnuovo, 3
PALERMO

ALL'ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE
Via Pizzetti
PALERMO

ALLA LEGA NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANA
Via Borrelli, 3
PALERMO

ALL'UNIONE NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANE
Via Ventura, 5
PALERMO

ALLA CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE
Via Ugo La Malfa
PALERMO

AGLI ORDINI PROVINCIALI DEI DOTTORI AGRONOMI
LORO SEDI

AI COLLEGI PROVINCIALI DEI PERITI AGRARI
LORO SEDI

AI COLLEGI PROVINCIALI DEGLI AGROTECNICI
LORO SEDI

Premessa

Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, istituisce il Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, che sostituisce il precedente regime transitorio dei diritti d'impianto di cui al Capo II, artt. 90 e successivi del Regolamento (CE) 479/2008 del 29/04/2008. Il nuovo Sistema di Autorizzazioni prevede un periodo di applicazione dal 1 Gennaio 2016 sino al 31 Dicembre 2030.

Il MIPAAF, con D.M. n. 12272 del 15 Dicembre 2015, nel recepire le statuizioni indicate nel citato Reg. (UE) 1308/2013, stabilisce le procedure e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti e per reimpianti viticoli nonché i termini e le modalità per la conversione dei diritti di impianto concessi ai produttori anteriormente al 31 dicembre 2015.

Precedentemente, con D.M. n. 1213 del 19/02/2015, lo stesso MIPAAF stabiliva inoltre modalità e scadenze per le richieste di conversione dei diritti d'impianto in autorizzazioni, oltre alla scadenza delle autorizzazioni derivanti da conversioni di diritti d'impianto non utilizzati al 31/12/2015. Lo stesso provvedimento abrogava altresì il comma 6, lettera b) dell'Articolo 4 del D.M. 27/07/2000 relativo al limite dell'esercizio del diritto di impianto in ambiti territoriali omogenei e limitati ai fini della salvaguardia della viticoltura di qualità e degli ambienti orograficamente difficili.

La normativa di cui sopra viene recepita con il presente provvedimento, che ha altresì lo scopo di fornire le indicazioni operative per l'adeguamento delle aziende al Sistema di autorizzazioni.

Definizioni

Ai fini dell'applicazione della normativa in oggetto, si intende per:

- **Ministero:** il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'unione europea;
- **Amministrazione:** l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea – Dipartimento regionale dell'Agricoltura;
- **USA:** Ufficio Servizio Agricoltura (ex Ispettorati provinciali agricoltura, IPA); come gli ex IPA distribuiti a livello provinciale;
- **AGEA:** Agea coordinamento;
- **Registro:** Registro Informativo Pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, contenente l'elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate;
- **Regolamento:** il regolamento (UE) n. 1308/2013;
- **Regolamento delegato:** il regolamento (UE) 2015/560;

- **Regolamento di esecuzione:** il regolamento (UE) 2015/561;
- **SIAN:** Sistema informativo agricolo nazionale;
- **Schedario viticolo:** strumento previsto dall'art. 185-bis del regolamento CE del Consiglio n. 1234/2007 e dal regolamento CE applicativo della Commissione n. 436/2009, parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS);
- **Azienda:** il complesso di beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della sua attività;
- **CUAA:** Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi.
- **Fascicolo aziendale:** contenitore cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, previsto ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D.Lvo. 29 marzo 2004 n. 29, trattenuto dai CAA.
- **Campagna viticola:** la campagna di produzione che ha inizio il 1° agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo.
- **Potenziale viticolo aziendale:** le superfici vitate presenti nell'azienda, impiantate con varietà classificate per la produzione di uve da vino e le autorizzazioni all'impianto e al reimpianto possedute
- **Conduttore:** la persona fisica o giuridica che, a qualunque titolo e secondo quanto previsto dal codice civile, conduce una superficie vitata. Il conduttore è il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi connessi alla presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, delle eventuali misure di regolarizzazione richieste, delle domande di contributi e di tutte le variazioni del potenziale dell'azienda che conduce. Il conduttore è identificato attraverso il Codice Unico delle Aziende Agricole (CUAA), che deve essere sempre indicato in ogni richiesta o comunicazione effettuata. Il CUAA è il Codice Fiscale dell'impresa (che può coincidere con la Partita IVA) o, per le ditte individuali, il Codice Fiscale della persona.
- **Superficie vitata:** è la superficie definita dal D.M. 26 luglio 2000. Per superficie vitata si intende la superficie all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto ed in particolare:
 - superficie vitata ricadente su una intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è l'intera superficie catastale della particella;
 - superficie ricadente solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite), aumentata nelle fasce laterali e nelle testate in misura del 50% del sesto di impianto ovvero fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;
 - superficie vitata di filari singoli: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è, per quanto attiene le fasce laterali, fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e sulle testate di metri 3 per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti. Se le capezzagne, di testata o laterali ai filari, sono iscritte catastalmente come tali, non potranno essere considerate come superficie vitata;
 - esclusivamente ai fini del pagamento degli aiuti riguardanti la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e la vendemmia verde, la superficie vitata è delimitata dal

perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari così come stabilito dall'art. 75, paragrafo 1) del Reg. (CE) n. 555/2008.

- **Superficie vitata in consociazione:** superficie vitata su cui insistono piante legnose di specie diverse dalla vite. In questi casi per il calcolo della superficie vitata, dovrà detrarsi dall'intera superficie vitata quella occupata dalla proiezione della chioma della specie consociata.
- **Unità vitata (U.V.):** superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: titolo di possesso, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, vitigno (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purchè gli stessi non superino il 15% del totale), sesto di impianto, anno di impianto.
- **Vigneto:** unità di base iscrivibile ad un albo/elenco DO/IGT compatibile con le condizioni stabilite dal relativo disciplinare di produzione. Il vigneto può essere costituito da una singola unità vitata (U.V.) o da un insieme di unità vitate anche non contigue. Una U.V. può essere associata ad uno ed un solo vigneto. Ad un albo/elenco DO/IGT possono essere iscritti più vigneti. Un vigneto può essere iscritto ad uno o più albi/elenchi DO/IGT, purchè siano sempre rispettate le condizioni prescritte dai relativi disciplinari di produzione.
- **Estirpazione:** eliminazione totale dei ceppi di vite.
- **Impianto:** messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle innestate o non innestate per la produzione di uve classificate per la produzione di vino, o per la coltura di piante madri per marze.
- **Fallanze:** quando le fallanze presenti all'interno di un vigneto sono inferiori al 10% delle piante potenzialmente presenti in quel vigneto, per la sostituzione o reimpianto delle stesse non è necessario richiedere un diritto di reimpianto, né dare comunicazione dell'avvenuta estirpazione.
- **Superficie irrigua:** superficie vitata sulla quale sia stato installato un impianto fisso o mobile di irrigazione.
- **Sovrainnesto:** l'innesto di una vite già precedentemente innestata.
- **Dichiarazioni di raccolta:** quelle previste all'art. 2 del Reg. CE n. 1281/01 e dalle relative disposizioni nazionali.
- **Rinnovo:** per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, si intende il reimpianto della stessa particella, con la stessa varietà, secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite.
- **Riconversione:** reimpianto del vigneto sullo stesso o su altro appezzamento, con o senza la modifica della forma di allevamento, con una diversa varietà ritenuta di maggiore pregio economico e/o commerciale
- **Ristrutturazione:** utilizzo della medesima varietà di vite con diversa posizione del vigneto sulla stessa o altra particella, con modifica o meno della forma di allevamento.

1) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

A partire dal primo gennaio 2016, e fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa una autorizzazione ai sensi della presente circolare, che recepisce il DM n.12272 del 15 dicembre 2015 e il decreto ministeriale 19 febbraio 2015 n. 1213. Tali autorizzazioni non sono trasferibili e, nel caso di autorizzazioni di nuovi impianti, verranno assegnate gratuitamente. Le autorizzazioni dovranno contenere le specifiche identificative riportate nell'Allegato I.

Adempimenti essenziali ai fini del rilascio delle autorizzazioni per impianti viticoli sono la costituzione/aggiornamento del Fascicolo aziendale e la costituzione/aggiornamento della Scheda delle superfici vitate di cui allo Schedario viticolo. La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda/dichiarazione per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i conduttori, a fronte di modifiche rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare le necessarie variazioni al fascicolo stesso, ai fini dell'aggiornamento e della coerenza con le domande/dichiarazioni rese. Il fascicolo dovrà essere costituito presso AGEA Organismo Pagatore o presso l'ufficio della Regione competente, individuato sulla base della sede legale dell'azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare del corrispondente CUA.

In particolare, ai fini della costituzione della scheda delle superfici vitate, è fatto obbligo a ciascun conduttore di superfici vitate di:

- a) effettuare la dichiarazione delle superfici vitate, supportata dalla necessaria documentazione probante, per la determinazione del potenziale viticolo aziendale;
- b) mantenere aggiornato la scheda ed il fascicolo aziendale notificando qualsiasi variazione relativa al potenziale viticolo dell'azienda.

In particolare dovranno essere comunicati:

- l'estirpazione di un vigneto ai fini del rilascio della relativa autorizzazione;
- la realizzazione di un impianto/reimpianto o di un reimpianto anticipato;
- la realizzazione di un sovrainnesto;
- i cambi di conduzione dell'intera azienda viticola o di singole unità vitate (vendita, successione, donazione, affitto, ecc.);
- la variazione dei dati anagrafici del conduttore, dei riferimenti catastali (frazionamenti, ecc.), dei dati delle unità vitate (sesto di impianto, vitigno, forma di allevamento, ecc.);

Dal Fascicolo aziendale dovranno risultare tutte le superfici vitate in possesso del conduttore; i dati relativi alle superfici vitate del Fascicolo aziendale dovranno risultare allineati con quelli dello Schedario viticolo.

A norma dell'Art. 71, Comma 5, del Reg. (UE) n. 1308/2013, le superfici vitate prive di autorizzazione non beneficiano di misure di sostegno nazionali o dell'Unione.

Sono esentate dal sistema di autorizzazioni le superfici destinate ad impianti o reimpianti a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze e i vigneti destinati al consumo familiare. Le superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale rientrano nel sistema di autorizzazione secondo le modalità specificate nel relativo paragrafo. **L'uva prodotta dai vigneti destinati al consumo familiare e dalle superfici impiantate a scopi di sperimentazione, non potrà essere oggetto di commercializzazione.** Di seguito vengono riportate le disposizioni specifiche per le superfici esenti dal sistema di autorizzazioni di cui sopra.

1.a) Impianti per scopi di sperimentazione

Gli Enti o Istituzioni scientifiche che operano nel settore vitivinicolo e che intendono realizzare un progetto di ricerca o di sperimentazione dovranno presentare apposita richiesta all'Amministrazione, presso il Servizio 2, U.O. S2.02 – "Interventi per l'OCM vitivinicola" corredata del progetto di sperimentazione che si intende realizzare; quest'ultimo, oltre il referente scientifico e responsabile del progetto di ricerca, dovrà riportare gli obiettivi, la durata della sperimentazione e le modalità di attuazione.

Come accennato precedentemente, i prodotti ottenuti da un vigneto sperimentale non potranno essere commercializzati ma potranno essere destinati esclusivamente alla distillazione per la produzione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 80%.

Al termine del periodo di sperimentazione il vigneto dovrà essere estirpato entro il termine della campagna vitivinicola in atto e le relative spese saranno a carico dell'Ente o Istituzione scientifica che lo ha condotto per gli scopi scientifici anzidetti.

L'ente responsabile del progetto è tenuto a trasmettere all'Amministrazione, presso il Servizio 2, U.O. S2.02 – "Interventi per l'OCM vitivinicola", ogni anno ed entro il 31 dicembre, una relazione sullo stato d'avanzamento della ricerca in corso e sui risultati ottenuti.

Le richieste dovranno essere presentate all'Amministrazione, presso il Servizio 2, U.O. S2.02 – "Interventi per l'OCM vitivinicola" corredate da:

1. il progetto di sperimentazione con il nominativo del referente scientifico e responsabile della ricerca;
2. la dichiarazione del responsabile della ricerca nella quale lo stesso afferma di essere a conoscenza della destinazione dei prodotti, ovvero che gli stessi non potranno essere messi in commercio e di assumersi altresì l'impegno all'estirpazione del vigneto, al termine della sperimentazione, e che le spese relative all'estirpazione saranno integralmente sostenute dall'Ente o Istituzione titolare della ricerca.
3. scheda di validazione del fascicolo aziendale relativa ai terreni ove si intende realizzare la sperimentazione.
4. Planimetria della zona che si intende destinare alla sperimentazione.

L'Amministrazione effettuerà l'istruttoria delle domande presentate, nonché gli eventuali controlli aziendali necessari per la verifica dell'idoneità delle superfici all'impianto.

Il richiedente è tenuto a comunicare l'avvenuto impianto all'Amministrazione, Servizio 2, U.O. S2.02 – "Interventi per l'OCM vitivinicola" entro 30 giorni dall'effettuazione dello stesso, aggiornando la scheda delle superfici vitate ed il fascicolo aziendale.

Le superfici eventualmente non estirpate entro i termini stabiliti sono considerate vigneti abusivi e soggetti alla disciplina sanzionatoria vigente. Eventuali proroghe della durata della sperimentazione potranno essere concesse previa presentazione di motivata richiesta all'Amministrazione, presso il Servizio 2, U.O. S2.02 – "Interventi per l'OCM vitivinicola", entro trenta giorni dalla data di termine attività precedentemente comunicata con la iniziale richiesta di autorizzazione.

L'estirpazione di una superficie relativa ad un impianto per scopi di sperimentazione, di cui al presente paragrafo, non dà luogo al rilascio di autorizzazione al reimpianto ai sensi del relativo paragrafo della presente circolare.

Gli impianti per scopi di sperimentazione autorizzati anteriormente all'1 Gennaio 2016 sono tenuti ad osservare, anche dopo tale data, le condizioni definite, al momento dell'autorizzazione, sull'utilizzo delle superfici interessate dalla sperimentazione. Al termine del periodo autorizzato relativo alla durata della sperimentazione, si applicano le disposizioni di cui alla presente circolare.

1.b) Superfici destinate alla coltura di piante madri marze

I conduttori di aziende vivaistiche singole e/o associate possono richiedere all'Amministrazione, Servizio 5 – Servizio fitosanitario regionale e lotta alla contraffazione, U.O. S5.02 Coordinamento attività nel settore vivaistico, Viale Regione Siciliana n. 2771, Palermo (Modello PMM) l'autorizzazione per l'impianto di un vigneto destinato alla produzione di piante madri marze. La richiesta conterrà tutte le necessarie informazioni relative alle superfici da destinare all'impianto in argomento, nonché la durata della produzione della coltura di piante madri per marze. Potranno essere autorizzate eventuali proroghe di tale periodo, previa richiesta da inoltrarsi all'ufficio di cui sopra.

L'autorizzazione è concessa, limitatamente per le varietà iscritte al catalogo nazionale, ai vivaisti in possesso della autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica rilasciata dagli Osservatori per le malattie delle piante dislocati nel territorio (Palermo ed Acireale) ai sensi del Decreto Ministeriale n. 214 del 19 agosto 2005 art. 19.

Il vivaista deve seguire le norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, previste dal D.P.R. n. 1164/1969 e dal D.M. 8/02/2005 e successive modifiche ed

integrazioni. L'autorizzazione all'impianto di P.M.M viene rilasciata previo parere favorevole dei Funzionari Delegati al Controllo Vivai Vitecoli di competenza territoriale.

Il beneficiario dell'autorizzazione all'impianto di un vigneto destinato alla produzione di piante madri marze è obbligato a procedere all'impianto entro la 2° campagna viticola successiva al rilascio della stessa pena la decadenza dal beneficio.

I vivaisti devono comunicare all'Amministrazione, Servizio 5 – Servizio fitosanitario regionale e lotta alla contraffazione, U.O. S5.02 Coordinamento attività nel settore vivaistico, Viale Regione Siciliana n. 2771, Palermo, la realizzazione dell'impianto entro 30 giorni dalla posa delle barbatelle.

Qualora non si rilevino rischi di turbativa di mercato, il richiedente potrà commercializzare l'uva prodotta dai campi di piante madri marze. La commercializzazione potrà essere effettuata previa richiesta scritta, trasmessa all'Amministrazione, Servizio 2, U.O. S2.02 – "Interventi per l'OCM vitivinicola", Viale Regione Siciliana n. 2771, Palermo, e successiva conseguente autorizzazione da parte dello stesso ufficio. Qualora il conduttore non sia interessato alla commercializzazione dell'uva prodotta dal campo piante madri marze, lo stesso è obbligato ad asportare l'uva dalle piante e a distruggerla prima della fase fenologica dell'invaiaura, ad eccezione di un numero non superiore a cinque piante su cento per ciascun clone o biotipo al fine di consentire le verifiche ampelografiche e sanitarie effettuate dagli organi cui compete tale compito. L'avvenuta distruzione dell'uva dovrà essere comunicata all'Amministrazione, Servizio 5 – Servizio fitosanitario regionale e lotta alla contraffazione, U.O. S5.02 Coordinamento attività nel settore vivaistico, e per conoscenza al Servizio 2, U.O. S2.02 – "Interventi per l'OCM vitivinicola", entro il 30 giugno di ogni anno. Nel caso di commercializzazione delle uve ottenute, il conduttore dovrà consentire le verifiche ampelografiche e sanitarie da parte degli organi competenti, prima di procedere alla vendita del prodotto.

L'impianto deve essere estirpato entro l'inizio della campagna viticola successiva a quella in cui il vivaista comunica la cessazione del prelievo delle marze all'Amministrazione, Servizio 5 – Servizio fitosanitario regionale e lotta alla contraffazione, U.O. S5.02 Coordinamento attività nel settore vivaistico, Viale Regione Siciliana n. 2771, Palermo. Le spese di estirpazione sono a carico del conduttore. In alternativa l'impianto potrà essere destinato alla produzione di uva per la commercializzazione se il produttore utilizza una propria autorizzazione.

Gli impianti di piante madri marze autorizzati anteriormente all'1 Gennaio 2016 sono tenuti ad osservare, anche dopo tale data, le condizioni definite, al momento dell'autorizzazione, sull'utilizzo delle superfici interessate dall'impianto. Al termine del periodo autorizzato di produzione e coltivazione delle piante madri, si applicano le disposizioni di cui alla presente circolare.

I nuovi impianti per la coltura di piante madri per marze verranno inseriti nel registro per nuovi impianti destinati alla produzione di piante madri marze presso il Servizio 5 – Servizio fitosanitario regionale e lotta alla contraffazione, U.O. S5.02 Coordinamento attività nel settore vivaistico, Viale Regione Siciliana n. 2771, Palermo. Lo stesso Ufficio comunica al Mi.P.A.A.F. e, per conoscenza, al Servizio 2 Colture vegetali e mediterranee, U.O. S2.02 Interventi per l'OCM vitivinicola, entro il 30 settembre di ogni anno, le superfici autorizzate.

L'estirpazione di una superficie relativa ad un impianto per coltura di piante madri marze, di cui al presente paragrafo, non dà luogo al rilascio di autorizzazione al reimpianto ai sensi del relativo paragrafo della presente circolare.

1.c) Impianti destinati al solo consumo familiare

Il produttore che impianta una superficie vitata, la cui produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare, dovrà darne comunicazione all'Ufficio Servizio Agricoltura competente per territorio utilizzando il Modello CF ed allegando allo stesso una fotocopia dell'estratto di mappa in cui dovrà essere evidenziato l'area interessata dall'impianto, ed eventualmente dichiarazione, ai sensi della normativa vigente, nel caso di conduzione di fondi non

di proprietà (affitto, comodato, etc.).

Il produttore dichiarerà altresì di essere a conoscenza dell'obbligo di non impiantare nella sua azienda, per le finalità di consumo familiare, una superficie a vigneto maggiore a ha 0.10.00 e a non commercializzare la produzione ottenuta dalla superficie oggetto della comunicazione.

L'impianto si intende automaticamente autorizzato dopo 30 giorni dalla domanda; entro tale termine il competente Ufficio Servizio Agricoltura potrà trasmettere al richiedente eventuali osservazioni e/o richieste di integrazione documenti.

Qualora, a seguito di controlli, venga riscontrata una superficie maggiore al limite massimo suindicato, la superficie vitata eccedente sarà estirpata a spese del viticoltore; inoltre, qualora vengano accertate infrazioni al divieto di commercializzazione delle uve, l'intera superficie verrà estirpata a spese del viticoltore.

Fino al momento dell'estirpazione i prodotti provenienti dalle superfici da estirpare dovranno essere avviati alla distillazione.

L'estirpazione di una superficie, di cui al presente paragrafo, ovvero destinata a produrre uve per il consumo familiare, non dà luogo al rilascio di autorizzazione al reimpianto ai sensi del relativo paragrafo della presente circolare.

Qualora il produttore acquisisca un'autorizzazione per nuovi impianti che comporti l'aumento della superficie vitata aziendale, quella destinata a produrre uva per il consumo familiare automaticamente dovrà essere registrata come superficie vitata dell'azienda nell'ambito della stessa autorizzazione, la quale, pertanto, dovrà contenere anche la superficie vitata destinata al consumo familiare.

Le superfici destinate ad uso familiare, secondo i criteri suindicati, dovranno essere annotate nell'apposito registro istituito presso gli UU.SS.AA.; in tale registro verranno altresì annotate eventuali infrazioni riscontrate relativamente al mancato rispetto del limite massimo di superficie o alla commercializzazione del prodotto proveniente da tali vigneti.

1.d) Superfici destinate a esproprio

Il produttore che perde una determinata superficie vitata a seguito di esproprio, secondo la vigente normativa, per motivi di pubblica utilità, ha diritto a impiantare una nuova superficie purchè questa non superi, in coltura pura, il 105% della superficie persa. Il produttore ha l'obbligo della registrazione della nuova superficie impiantata sullo Schedario viticolo nonché al relativo aggiornamento del fascicolo aziendale. I produttori interessati dovranno presentare la domanda, corredata di documentazione probante, all'Ufficio Servizio Agricoltura competente per territorio che effettuerà l'istruttoria e i relativi controlli in osservanza della vigente normativa in materia, ed emetterà il conseguenziale provvedimento autorizzatorio.

Il procedimento istruttorio dovrà essere definito entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) verbale di consistenza da parte dell'Ente espropriante e/o atto di notifica di esproprio (quest'ultimo dovrà riportare, oltre agli estremi catastali, anche le caratteristiche agronomiche e colturali del vigneto espropriato ed estirpato);
- b) certificati o visure catastali e planimetria catastale nella quale venga individuato con esattezza il posizionamento del vigneto espropriato ed estirpato;
- c) scheda di validazione del *Fascicolo Aziendale*.

In conformità a quanto previsto dal comma 5 dell'Articolo 1 del Regolamento delegato, l'estirpazione di una nuova superficie impiantata ai sensi del presente paragrafo dà luogo al rilascio di autorizzazione al reimpianto ai sensi dell'Art. 66 del Regolamento.

2) TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONI

La concessione o registrazione di una autorizzazione può avvenire nell'ambito dei 4 procedimenti amministrativi seguenti:

- Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti (annuale);
- Conversione di diritti di impianto in autorizzazioni;
- Rilascio di autorizzazioni per reimpianto a seguito di un estirpo;
- Rilascio di autorizzazioni per reimpianto anticipato

2.a) Assegnazione e utilizzo di un'autorizzazione

Le autorizzazioni hanno una validità di tre anni dalla data del rilascio. Non sono previste deroghe alla durata della validità, fatta eccezione per eventuali cause di "forza maggiore" o "circostanze eccezionali" così come definite dal regolamento 1306/2013 articolo 2 comma 2.

Le autorizzazioni rilasciate annualmente per nuovi impianti non possono usufruire degli aiuti relativi alla Misura "Ristrutturazione e riconversione vigneti" dell'OCM Vino; la realizzazione di nuovi impianti può tuttavia essere finanziata con la Misura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2020.

Entro 60 giorni dalla data di impianto del vigneto, indipendentemente dalla tipologia di autorizzazione, il produttore, con modalità telematica e con Modello AI, comunica all'USA competente per territorio la fruizione totale o parziale dell'autorizzazione.

La comunicazione contiene i seguenti elementi minimi:

- gli estremi dell'autorizzazione all'impianto utilizzata
- gli estremi catastali dell'impianto
- la superficie dell'impianto
- data impianto
- informazioni di carattere tecnico (sesto, forma di allevamento, varietà, irrigazione, etc.) necessarie per l'aggiornamento dello schedario viticolo.

La comunicazione di avvenuto impianto comporta il contestuale aggiornamento del Registro e l'attivazione dei procedimenti amministrativi regionali necessari per l'aggiornamento dello schedario viticolo.

Il conduttore dell'azienda agricola, congiuntamente ad eventuali comproprietari o proprietari, qualora la conduzione dell'azienda non coincida con la proprietà, ai fini del rilascio di:

- conversione di diritti di impianto in autorizzazioni,
- autorizzazioni per reimpianto a seguito di un estirpo,
- autorizzazioni per reimpianto anticipato,
- autorizzazione al sovrainnesto,

deve presentare apposita richiesta all'Ufficio Servizio Agricoltura competente per territorio, con le modalità indicate nei successivi paragrafi.

2.b) Subentro di un'autorizzazione

Il principio della non trasferibilità delle autorizzazioni, definito al paragrafo "Disposizioni di carattere generale" della presente circolare, ha come obiettivo il rapido ed immediato utilizzo delle autorizzazioni da parte di chi le ha ottenute, ed evitare ogni speculazione (*considerandum* 56 del regolamento 1308/2013). Tuttavia sono previste delle eccezioni nei casi in cui sia accertata l'impossibilità dell'uso celere e diretto dell'autorizzazione e possa essere esclusa ogni forma di speculazione.

In particolare, fermo restando che è consentito il trasferimento dell'autorizzazione per eredità, a causa del decesso del produttore titolare dell'autorizzazione stessa, l'erede legittimo sarà tenuto all'utilizzo entro il tempo residuo della durata in essa indicata. Lo stesso si applica nei casi di successione anticipata (donazione). Non sono previste deroghe alla non trasferibilità nei casi di incapacità professionale di lunga durata poiché l'autorizzazione non prevede che l'impianto sia realizzato di persona.

Nei casi di fusione o scissione nei quali la persona giuridica cui era stata concessa l'autorizzazione non può mantenere la sua personalità giuridica, la persona giuridica che subentra o le nuove persone giuridiche create dalla scissione, assumono tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalle autorizzazioni concesse alla persona giuridica cui subentrano.

3) AUTORIZZAZIONI DI NUOVI IMPIANTI

Entro il 30 Settembre di ogni anno il Ministero rende noto con proprio provvedimento la superficie che può essere oggetto di autorizzazioni per nuovi impianti nell'annualità successiva. Tale superficie è pari all'1% della superficie vitata nazionale dichiarata al 31 Luglio dell'anno precedente. Le autorizzazioni sono concesse ai richiedenti che presentano apposita domanda al Ministero per il tramite dell'apposita funzionalità del software del SIAN "*Domanda autorizzazione nuovi impianti viticoli*" implementata all'interno dei sistemi informatici di AGEA. Le autorizzazioni sono gratuite e non trasferibili tra produttori (tranne le eccezioni precedentemente definite al paragrafo 2.b). Le domande possono essere presentate dal 15 Febbraio al 31 Marzo di ogni anno. Il richiedente effettua una sola domanda sulla base dei dati presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato; in particolare, saranno considerate ammissibili le richieste effettuate da produttori dal cui fascicolo aziendale risulti in conduzione una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale è richiesta l'autorizzazione. Per la verifica di ammissibilità sono esclusi gli usi del suolo con vigneti per uva da vino, e quelli che, sulla base dei regolamenti nazionali vigenti, non possono essere trasformati in vigneto. Ai fini della compilazione della domanda i codici ammissibili degli usi del suolo, consentiti dal sistema, sono i seguenti: "**651** (*coltivazioni arboree specializzate*)", "**655** (*arboreto consociabile con coltivazioni erbacee*)", "**666** (*aree seminabili*)", "**685** (*coltivazioni arboree promiscue*)", "**638** (*pascolo polifita*)", con esclusione dei seguenti prodotti: "214", "788", "330", "163", "003", "380", "382", "391", "449", "460", "461", "502", "504", "561". Inoltre, sono escluse le superfici su cui sono presenti vincoli, non evidenziabili dal fascicolo, che ne impedirebbero la trasformazione in vigneti. Le richieste vengono raccolte in ambito SIAN a livello nazionale entro il 30 Aprile di ogni anno. Successivamente il Ministero trasmette all'Amministrazione l'elenco delle ditte assegnatarie e le relative superfici assegnate.

Le autorizzazioni alle ditte, sulla base del succitato elenco, verranno assegnate entro il 1 giugno di ogni anno. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata per una superficie inferiore al 50% della superficie richiesta, il richiedente, entro il termine perentorio indicato dal Ministero, può rinunciare a tale autorizzazione senza incorrere in sanzioni. La rinuncia deve essere effettuata utilizzando le funzionalità delle applicazioni messe a disposizione da AGEA. Gli USA competenti per territorio rilasceranno le autorizzazioni alle ditte assegnatarie. Il beneficiario che non utilizzi, entro i termini previsti della validità, l'autorizzazione assegnata, è soggetto alla sanzione prevista dal D.M. 12272 del 15/12/2015, art. 16, comma 2.

Qualora un produttore, che abbia ottenuto un'autorizzazione di nuovo impianto e che conduca un vigneto destinato al consumo familiare, a norma di quanto previsto al precedente paragrafo 1.c) della presente circolare e pertanto superficie esente dal sistema delle autorizzazioni, voglia trasformare tale superficie in vigneto produttivo, l'assegnazione della superficie autorizzata al nuovo impianto avverrà sottraendo alla superficie richiesta la superficie prima esente. In questo modo la superficie preesistente andrà a fare parte delle superfici autorizzate. *Esempio: il vigneto familiare può essere trasformato in vigneto produttivo (ovviamente se vi sono le condizioni tecniche) mediante le autorizzazioni di nuovo impianto. Nel caso in cui, il proprietario di un vigneto familiare di 0,1 ha ottenga (sulla base di una richiesta ammissibile) una autorizzazione di nuovo impianto di 0,5 ha, egli potrà usare 0,1 ha di autorizzazione per rendere il vigneto familiare produttivo ed impiantare 0,4 ha di nuovo vigneto. In totale avrà una superficie di 0,5 ettari di vigneto per uva da vino.* In tal caso il produttore, che trasforma in vigneto produttivo una superficie esente dal sistema delle autorizzazioni, dovrà adeguarla alle norme regionali vigenti.

4) CONVERSIONE DI DIRITTI D'IMPIANTO IN AUTORIZZAZIONI

Il titolare di diritto di impianto presenta telematicamente all'Amministrazione, tramite specifico applicativo informatico reso disponibile da AGEA, la richiesta di conversione in autorizzazione, non oltre la data di scadenza del diritto, che comunque rimane da intendersi per le otto campagne successive alla data di avvenuta estirpazione. L'autorizzazione rilasciata dalla conversione di un diritto di impianto ha la medesima validità del diritto che l'ha generata e, qualora non utilizzata, scade al più tardi il 31 dicembre 2023 (decreto ministeriale n. 1213 del 19 febbraio 2015). E' possibile richiedere la conversione dei diritti in autorizzazioni in un qualunque momento fino al

31/12/2020 e le relative autorizzazioni scadono il 31 dicembre 2023. Gli USA rilasciano le autorizzazioni entro 3 mesi dalla presentazione delle richieste ed aggiornano contestualmente il Registro.

5) ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO – RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER REIMPIANTO

5.a) Disposizioni di carattere generale

Le autorizzazioni per reimpianti vengono concesse ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata e che presentano all'Amministrazione una richiesta di rilascio tramite specifico applicativo informatico reso disponibile da AGEA.

L'autorizzazione verrà rilasciata al conduttore che ha effettuato l'estirpazione. Nel caso in cui la richiesta sia avanzata da un conduttore non proprietario, dovrà essere allegata dichiarazione da parte del proprietario del fondo con la quale si autorizza il conduttore che ha effettuato l'estirpazione all'intestazione dell'autorizzazione che verrà rilasciata dall'USA.

L'USA competente per territorio provvederà a verificare l'avvenuto estirpo ed al successivo rilascio dell'eventuale autorizzazione secondo le modalità di seguito esposte.

Tale verifica prevederà:

- controllo al GIS per verificare l'esistenza della superficie vitata da estirpare;
- verifica della dichiarazione vitivinicola delle ultime tre campagne.

Prima del rilascio dell'autorizzazione potranno essere disposti sopralluoghi in campo per i quali si procederà a compilare apposito verbale che verrà firmato per accettazione dalla ditta. Saranno disposti controlli a campione, mediante accertamento in campo, che riguarderanno almeno il 10% delle richieste pervenute.

I produttori dovranno presentare la domanda di autorizzazione per reimpianto entro la fine della seconda campagna viticola successiva all'estirpazione. Gli USA rilasceranno le relative autorizzazioni entro 3 mesi a decorrere dalla presentazione delle domande ritenute ammissibili, aggiornando contestualmente il Registro. Le autorizzazioni di reimpianto hanno una validità di 3 anni a partire dalla data di rilascio. Tale autorizzazione corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie estirpata ovvero la superficie vitata così come definita dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010. E' possibile fare richiesta per una superficie inferiore a quella estirpata, riservandosi di chiedere, entro i termini, una successiva autorizzazione per la superficie residua, la cui scadenza sarà di 3 anni a partire dalla data del nuovo rilascio. Le richieste di Autorizzazioni al reimpianto potranno essere accettate e concesse solamente a fronte di superfici estirpate, regolarmente registrate nel Registro delle Superfici Estirpate, di cui al paragrafo successivo.

Il conduttore ha l'obbligo di comunicare l'avvenuto impianto entro i termini previsti al Paragrafo 2.a) della presente circolare.

5.b) Registro delle Superfici Estirpate

Viene istituito, in ambito SIAN, il **Registro delle Superfici Estirpate** al fine di consentire all'Amministrazione il controllo e la verifica delle superfici estirpate e delle successive richieste di autorizzazione al reimpianto.

La registrazione dell'estirpo è requisito necessario per la richiesta e la concessione di autorizzazione al reimpianto. Potranno essere inserite nel Registro delle superfici estirpate solo quelle superfici in regola con la normativa dell'Unione Europea e nazionale, regolarmente registrate allo Schedario Viticolo senza anomalie. La comunicazione di avvenuto estirpo deve essere presentata dal richiedente, tramite l'apposita funzionalità del SIAN, entro e non oltre la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione. Gli USA competenti effettueranno l'istruttoria e i controlli necessari per la verifica dell'avvenuta estirpazione ed aggiornano il registro delle Superfici Estirpate.

Il registro delle superfici estirpate contiene le seguenti informazioni:

- a) CUA: è il codice fiscale del soggetto titolare della superficie estirpata;
- b) Regione di Riferimento;

- c) Superficie estirpata (espressa in mq);
- d) Superficie eventualmente già convertita in autorizzazioni;
- e) Superficie residua;
- f) Data di estirpo;
- g) Riferimenti catastali della superficie estirpata;

E' consentito, da parte di eventuali aventi diritto, il subentro come titolari delle superfici estirpate iscritte nel registro. A tal fine, vale la stessa casistica prevista per il subentro delle autorizzazioni di cui al Paragrafo 2.b) della presente circolare. Il subentro avviene previa richiesta scritta avanzata da parte degli aventi diritto nella quale dovrà essere evidenziata valida motivazione (rientrante quindi nei casi di cui sopra) che giustifichi il subentro richiesto. Le applicazioni e le procedure operative per la gestione del registro delle superfici estirpate saranno definite e rese note da AGEA.

5.c) Reimpianto su medesima superficie estirpata (*Procedura semplificata*)

Un produttore che estirpa una superficie vitata e intende reimpiantare sulla stessa superficie dove è avvenuta l'estirpazione, entro e non oltre 3 anni dall'estirpo, può avvalersi di una procedura semplificata.

In tal caso la comunicazione di avvenuto estirpo dovrà essere presentata entro e non oltre la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione (Modello AE_semp); tale comunicazione ha, contestualmente, valore di domanda di autorizzazione e, al contempo, di autorizzazione; pertanto l'Amministrazione non rilascerà alcuna autorizzazione. Rimangono immutati gli obblighi di comunicazione di avvenuto impianto di cui al paragrafo 2.a) A titolo di esempio: se l'estirpo avviene il 30 settembre del 2016, il viticoltore, entro il 31 luglio 2017, dovrà effettuare la comunicazione di avvenuto estirpo che funge al contempo anche da domanda di autorizzazione ex post e da autorizzazione, con termine ultimo, per la realizzazione dell'impianto, del 30 settembre 2019.

5.d) Reimpianto su qualunque superficie ammissibile (*Procedura standard*)

Un produttore che estirpa una superficie vitata e che intenda procedere al reimpianto oltre i 3 anni dall'estirpo, e/o comunque in tutti i casi in cui il produttore realizza l'impianto su una superficie diversa da quella estirpata, deve avvalersi della procedura standard.

In questo caso il viticoltore, presenta, al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione, una comunicazione di avvenuto estirpo (Modello AE_sta), che sarà registrata nel Registro delle superfici estirpate, e che fungerà da pre-requisito per la richiesta di autorizzazione al reimpianto, che dovrà essere presentata entro e non oltre la fine della seconda campagna viticola successiva all'estirpazione.

A titolo di esempio: se l'estirpo avviene a novembre 2016 (oppure a marzo 2017), il viticoltore comunica l'estirpo entro e non oltre il 31 luglio 2017 e può presentare richiesta di autorizzazione al reimpianto entro e non oltre il 31 luglio 2019. Dal momento del rilascio dell'autorizzazione il produttore avrà quindi 3 anni per procedere al reimpianto (al più tardi il 31 ottobre 2021).

In ogni caso sono fatte salve le comunicazioni necessarie per l'aggiornamento dello schedario (es. comunicazione di avvenuto impianto).

La procedura non si applica nel caso di estirpo di impianti non autorizzati.

5.e) Reimpianti anticipati

Con la procedura di reimpianto anticipato, al produttore viene consentito di effettuare un nuovo impianto con l'impegno di estirpare, esclusivamente nell'ambito del territorio regionale, un'equivalente superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate.

Il produttore che intende avvalersi di tale procedura deve presentare telematicamente una domanda all'Amministrazione. La procedura del reimpianto anticipato sopra descritta potrà essere consentita a condizione che il produttore:

1. non detenga autorizzazioni al reimpianto, o comunque non in numero sufficiente, per impiantare a vite tutta la superficie;
2. presenti una garanzia fideiussoria che, in ogni caso, dovrà coprire i costi per l'estirpo coatto;
3. dichiararsi di essere a conoscenza dell'obbligo, nel corso dei quattro anni, di non produrre vino da commercializzare proveniente simultaneamente dalle due superfici.

Il produttore che vorrà avvalersi della procedura per il reimpianto anticipato, successivamente alla presentazione telematica della domanda, dovrà inoltrare istanza all'USA competente per territorio (Modello RA).

Alla domanda dovrà essere allegata una garanzia fideiussoria a favore dell'USA, la cui validità sarà non inferiore a 6 anni. Il valore della garanzia è pari al 100% del costo di estirpazione coatto del vigneto determinato ad ettaro dall'Amministrazione. Lo svincolo della garanzia verrà rilasciato solo dopo il sopralluogo di controllo di avvenuta estirpazione. Il valore di riferimento per il costo di estirpazione coatto del vigneto è stabilito in € 5.000,00/ha.

Qualora i terreni dell'azienda, nella quale verrà effettuato il reimpianto anticipato, ricadano in diverse province, il reimpianto potrà essere effettuato anche su superfici ricadenti in due o più province, a condizione che le stesse superfici appartengano a categorie pari o superiori a quella della superficie estirpata.

Alla domanda devono essere allegati:

- Scheda validata del *Fascicolo Aziendale*;
- Scheda delle superfici vitate con le U.V. allineate al *Fascicolo Aziendale* e prive di anomalie;
- planimetria catastale del fondo su cui si intende realizzare il vigneto con l'esatto posizionamento dell'impianto sulla/e relativa/e particella/e;
- dichiarazione del conduttore che il vigneto esistente è in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- garanzia fideiussoria originale, stipulata a favore dell'USA di competenza, per gli ettari o le frazioni di ettaro della superficie che sarà oggetto di estirpazione, della durata suindicata e comunque valida fino al momento in cui sarà effettuata l'estirpazione;
- dichiarazione del conduttore, resa ai sensi di legge, sulla destinazione delle uve, in cui sia garantito che non sarà effettuata la commercializzazione contemporanea della produzione del vigneto che si intende estirpare e di quella proveniente dal nuovo impianto;
- dichiarazione del produttore di essere a conoscenza dell'obbligo di mettere in circolazione prodotti vitivinicoli ottenuti dalle uve coltivate sulle superfici in oggetto solo se destinati alla distillazione da cui non può essere in ogni caso distillato alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.;
- dichiarazione del produttore con l'impegno ad effettuare l'estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate dandone comunicazione, entro trenta giorni dall'avvenuta estirpazione, all'USA competente per territorio;
- dichiarazione di non possedere autorizzazioni al reimpianto o comunque non in numero sufficiente per impiantare tutta la superficie interessata.

L'USA, acquisita la domanda e la documentazione, avvia il procedimento istruttorio e lo definisce entro 120 giorni, provvedendo al rilascio dell'autorizzazione al reimpianto anticipato e dandone comunicazione alla ditta, allegando copia del Modello AI che verrà utilizzato dalla ditta per comunicare l'avvenuto impianto.

Il conduttore sarà tenuto ad effettuare l'impianto entro la fine della campagna successiva alla data di rilascio dell'autorizzazione al reimpianto anticipato, dandone comunicazione scritta all'USA

(Modello AI) entro e non oltre i successivi 60 giorni naturali e consecutivi, previo aggiornamento del *Fascicolo Aziendale*. L'USA procederà quindi d'ufficio ad aggiornare la scheda delle superfici vitate.

Nel caso in cui il conduttore non realizzi l'impianto entro i termini stabiliti, dovrà riproporre istanza all'USA per la campagna successiva nei termini sopra esposti.

Entro la fine del quarto anno dalla data di realizzazione dell'impianto, il produttore deve effettuare l'estirpazione corrispondente, dandone comunicazione all'USA (Modello AE) entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'effettuazione della stessa, previo aggiornamento del *Fascicolo Aziendale*. L'USA verifica con sopralluogo aziendale l'avvenuta estirpazione, emana la liberatoria della garanzia fideiussoria entro 10 giorni dalla data del sopralluogo ed aggiorna d'ufficio la scheda delle superfici vitate.

Nel caso in cui il conduttore non estirpi il vigneto che ha generato l'autorizzazione, lo stesso è considerato irregolare ai sensi della vigente normativa e pertanto soggetto sia all'estirpazione coatta a carico del conduttore, sia al pagamento delle sanzioni previste.

6) SOVRAINNESTO

Il conduttore che intende effettuare un sovrainnesto di superfici vitate deve presentare domanda all'USA competente per territorio redatta secondo il Modello S allegando la seguente documentazione:

- Scheda validata del *Fascicolo Aziendale*;
- Scheda delle superfici vitate con le U.V. allineate al fascicolo aziendale e prive di anomalie;
- dichiarazione del conduttore che il vigneto oggetto delle richiesta di sovrainnesto è in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- dichiarazione di raccolta uve relativa all'anno precedente in cui risulti la varietà da sostituire.

La superficie vitata oggetto del sovrainnesto deve risultare nella Scheda delle superfici vitate e nel *Fascicolo Aziendale* del conduttore.

L'USA effettua il controllo amministrativo, prima del sovrainnesto, sul 100% delle richieste di sovrainnesto presentate. Il controllo riguarda:

- la verifica dell'esistenza del vigneto da sovrainnestare sulla base dei dati della Scheda delle superfici vitate;
- la completezza e correttezza della documentazione prevista.

Durante il controllo amministrativo, e comunque previa richiesta dell'istruttore responsabile del procedimento, potrà essere consentita la presentazione di documentazione integrativa che dovesse risultare necessaria ai fini dell'istruttoria.

Il controllo amministrativo si conclude con la redazione e sottoscrizione, a cura dell'istruttore, di un apposito verbale con il quale si propone o meno l'accoglimento totale o parziale della richiesta di autorizzazione al sovrainnesto. In caso di esito negativo o di accoglimento parziale della domanda l'istruttore dovrà indicarne le motivazioni.

Per l'autorizzazione al sovrainnesto si applica il principio del silenzio-assenso. Il nulla osta al sovrainnesto si intende rilasciato qualora entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, l'interessato non riceva comunicazione da parte dell'USA, di diniego o accoglimento parziale della domanda con l'indicazione delle motivazioni.

Trascorso il periodo di 60 giorni, o successivamente alla comunicazione di accoglimento parziale della domanda, il produttore può procedere al sovrainnesto totale o parziale delle superfici vitate indicate nella domanda.

Ai fini dell'aggiornamento del potenziale viticolo aziendale, il conduttore è tenuto a comunicare all'USA la realizzazione del sovrainnesto, utilizzando il Modello AS. La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 settembre dell'anno in cui è avvenuto il sovrainnesto. L'USA provvederà quindi ad aggiornare d'ufficio la Scheda delle superfici vitate.

E' fatto obbligo agli USA mantenere un fascicolo delle domande di sovrainnesto, con i relativi

provvedimenti adottati e le notifiche di sovrainnesto.

7) ELENCO DEI VIGNETI AD IGT ED ALBI DELLE D.O.C. E D.O.C.G.

Per l'iscrizione all'elenco dei vigneti I.G.T. le ditte dovranno presentare apposita richiesta (Modello 2) ai sensi della Circolare n. 20 (prot. 36920 del 20/06/2012), disponibile su sito istituzionale dell'Amministrazione.

8) IMPIANTI IRREGOLARI

Ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1308/2013, i produttori estirpano a loro spese le superfici vitate prive di autorizzazione. Qualora i produttori non procedano all'estirpazione entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità, l'Amministrazione procederà all'estirpazione coatta degli impianti indicati come irregolari entro il termine di due anni successivi alla scadenza dei quattro mesi concessi al produttore per l'estirpo. I costi di estirpazione saranno a carico dei produttori interessati.

In attesa dell'estirpazione, le uve ed i prodotti ottenuti da tali superfici possono essere messi in circolazione solo ai fini della distillazione a spese del produttore. I prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore all'80% volume.

Fatte salve eventuali precedenti sanzioni imposte, i produttori che non hanno ottemperato all'obbligo di estirpazione, sono soggetti a ulteriori sanzioni proporzionate alla gravità, alla portata ed alla durata dell'inadempienza,, comunque determinate ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

9) REGISTRAZIONI E COMUNICAZIONI

Gli USA tengono la registrazione e comunicano all'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 2, U.O. S2.02 – "Interventi per l'OCM vitivinicola", per la successiva trasmissione al MiPAAF e all'U.E., entro 60 giorni dalla fine della campagna viticola, le seguenti informazioni:

- la superficie totale delle autorizzazioni di nuovo impianto concesse;
- la superficie totale dei vigneti destinati al consumo familiare dei viticoltori, unitamente all'elenco dei conduttori autorizzati a coltivare tali vigneti.

Inoltre dovranno comunicare:

- la superficie totale delle autorizzazioni di reimpianto rilasciate,
- la superficie totale delle autorizzazioni di reimpianto "anticipato".

La presente Circolare annulla e sostituisce la precedente Circolare Assessoriale n. 11 del 22 Dicembre 2008.

F.to IL DIRIGENTE GENERALE
(Gaetano Cimò)

ALLEGATO I

Specifiche contenute nell'Autorizzazione per nuovo impianto, reimpianto o originata da diritto d'impianto

- a) Codice unico identificativo dell'azienda agricola (CUAA);**
- b) tipo di autorizzazione (nuovo impianto, conversione di diritto d'impianto, reimpianto);**
- c) codice identificativo della pratica;**
- d) data di rilascio;**
- e) data termine validità;**
- f) superficie autorizzata.**